



SETTORE N. 1

SERVIZIO SETTORE 1 - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E SERVIZI LEGALI

DETERMINAZIONE Registro Generale n. 717 del 07-12-2023

**Oggetto: COSTITUZIONE DEFINITIVA FONDO DELLA CONTRATTAZIONE
DECENTRATA ANNO 2023**

Il Responsabile del SETTORE N. 1

VISTO il decreto sindacale N.20 dell'1.12.2023 con il quale è stato conferito l'incarico di Responsabile Vicario del Settore i alla sottoscritta;

PREMESSO che gli Enti Locali provvedono annualmente alla quantificazione delle risorse decentrate da destinare alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e dellaperformance;

RILEVATO CHE a tal fine ed in virtù delle vigenti disposizioni contrattuali, le risorse decentrate sono annualmente rideterminate con la distinzione delle stesse in risorse decentrate stabili e risorse decentrate variabili;

VISTO l'art. 79 del CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022, il quale prevede:

1. *La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse:*
 - a. *risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018;*
 - b. *un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5;*
 - c. *risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;*
 - d. *di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui*



decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.

1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3.

2. Gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno:

a. risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2105.2018;

b. un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al

personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;

c. risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) del presente CCNL; in relazione alla finalità di cui alla presente lettera, le Camere di Commercio possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D. lgs. n. 219/2016;

d. delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999;

3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziati ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL.

4. Gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 2 lett. b), c) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale. In ogni caso, ferme le disposizioni di legge in materia, le risorse di cui al comma 2 non possono essere stanziati dagli enti che si trovino in condizioni di



dissesto come disciplinate dalla normativa vigente, fatte salve le quote previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni. Gli enti che versino in condizioni di deficitarietà strutturale o che abbiano avviato procedure di riequilibrio finanziario, come definite e disciplinate da disposizioni di legge o attuative di queste ultime, in vigore per le diverse tipologie di enti del comparto, ferma l'impossibilità di procedere ad incrementi delle complessive risorse di cui al periodo precedente, sono comunque tenuti ad applicare tutte le misure di riequilibrio previste dalle suddette disposizioni, anche in ordine alla riduzione o totale eliminazione delle risorse stesse. Per gli enti locali, il riferimento alle risorse di cui al disapplicato art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.04.1999, contenuto nell'art. 243-bis del D.Lgs. n. 267/2000, va ora inteso alle risorse di cui al comma 2, lett. c) del presente articolo.

5. *Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita.*
6. *La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b),d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge.*
7. *Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo”.*

DATO ATTO, pertanto, che le modalità di determinazione del fondo risorse decentrate sono disciplinate dall'art. 79 del citato CCNL 2019/2021 e risultano suddivise in:

- e. **RISORSE STABILI** (commi 1 e 1 bis), risorse che presentano la caratteristica di «certezza, stabilità e continuità» e che, se legittimamente stanziati, rimangono acquisite nel Fondo anche per gli anni successivi;
- f. **RISORSE VARIABILI** (commi 2 e 3) che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite, stanziati e messi a disposizione della contrattazione integrativa;

DATO ATTO che, come da previsione dell'art 79, commi 1 e 1 bis, le risorse stabili sono costituite dalle seguenti voci di incremento:

2. comma 1 lettera a):

Determinazione SETTORE N. 1 R.G. n.717 del 07-12-2023 COMUNE DI FIRENZUOLA



1 IMPORTO UNICO CONSOLIDATO 2017 (art. 67 comma 1);
2. Risorse stabili di cui al comma 2 lettere a), b), c), d), e), f) e g) del CCNL 21 maggio 2018;

2. comma 1 lettera b): importo su base annua, pari ad € 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2018, con decorrenza dal 01.01.2021;
3. comma 1 lettera c): risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza dipersonale;
4. comma 1 lettera d): importo pari alla differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
5. comma 1-bis: quota di risorse, già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione.

DATO ATTO altresì che, le risorse variabili sono espressamente elencate dall'art 79, comma 2:

- c. lettera a): risorse già previste dall'art 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2016/2018;
- d. lettera b): importo massimo pari all'1,2% su base annua, del monte salari 1997, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;
- e. lettera c): risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa;
- f. lettera d): eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario;

DATO ATTO che il comma 3 prevede che *“In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs.*

n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziare ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL.”



RICHIAMATO il comma 5, del sopra citato art 79, che prevede che *“Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell’anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all’anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all’art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita”*

RILEVATO che l’Ente alla data di sottoscrizione del contratto aveva già definito la contrattazione 2022;

VISTO *l’art. 40 comma 3-quinquies del d.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, che detta le condizioni in virtù delle quali gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa;*

VISTO l’articolo 1, commi da 557 a 557-*quater* della legge 27 dicembre 2006, n.296 (Legge Finanziaria 2007);

RICORDATI i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale:

1. l’art. 9, comma 2-*bis*, ultimo periodo, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, come modificato dall’art. 1, comma 456, della Legge n.147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel quadriennio 2011-2014;

2. l’art. 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*;

RISCONTRATO che non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all’art 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/017; alcune voci sono escluse per espressa previsione normativa o contrattuale altre si ritengono escluse alla luce della giurisprudenza della Corte dei conti e di diversi interventi interpretativi e chiarificatori da parte della Ragioneria generale dello Stato;



DATO ATTO che nel rispetto del limite di cui all'art. 23 comma 2 del D.lgs 75/2017 nessun importo a titolo di risorse variabili è stato previsto in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 79 d) e e) del CCNL 2019-2021;

VISTO il parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze Prot. n. 257831 del 18.12.2018 che, tenendo conto dei criteri interpretativi ed attuativi già formulati con riferimento alle precedenti analoghe disposizioni di contenimento della spesa, nonché di quelli conseguenti agli apporti giurisprudenziali intervenuti in materia, riepiloga le tipologie di risorse finanziarie che possono essere appostate nei Fondi per il trattamento accessorio del personale, in deroga al limite previsto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017;

PRESO ATTO, pertanto, che il Ministero esclude dal predetto limite le seguenti tipologie:

- risorse non utilizzate derivanti dal Fondo dell'anno precedente;
- economie riferite alle prestazioni di lavoro straordinario dell'anno precedente;
- incentivi per funzioni tecniche;
- compensi professionali legali in relazione a sentenze favorevoli all'Amministrazione e derivanti da condanna alle spese della controparte;
- compensi Istat;
- sponsorizzazioni, accordi di collaborazione e conto terzi, limitatamente ai rapporti con soggettività privati;
- fondi di derivazione dall'Unione Europea;
- piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa;
- prestazioni personale Polizia Locale con oneri conto terzi;
- risorse di rinnovi CCNL destinate ai fondi per il trattamento economico accessorio del personale;

RICHIAMATO l'art. 33, comma 2 del D.L. 30/4/2019, n. 34 convertito nella Legge 28/6/2019, n. 58 che, nell'ultimo periodo, stabilisce che: *“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. 27/5/2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore mediopro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”*;

RICHIAMATO, inoltre, il D.M. 17 marzo 2020 di attuazione delle disposizioni del citato D.Lgs. n.34/2019 che conferma l'adeguamento in aumento del limite di cui al richiamato art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 in caso di incremento del personale derivante dall'applicazione delle nuove disposizioni in materia di capacità assunzionali dei Comuni;



COMUNE DI FIRENZUOLA

Provincia di Firenze

Tel. 055-819941

VISTA anche la Circolare esplicativa del 13 maggio 2020 pubblicata nella G.U. n. 226 dell'11/9/2020, nella quale si ribadisce che il limite iniziale è fatto salvo qualora il numero dei dipendenti risulti inferiore a quello registrato in data 31.12.2018, e che pertanto *“il predetto limite non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatesi in vigenza del richiamato articolo 33 del D.L. 34/2019”*;

VISTO, infine, il parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze espresso al Comune di Roma con nota Prot. n. 12454 del 15/1/2021 che, a seguito di richiesta sulla concreta attuazione di quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 33 del D.L. n. 34/2019, precisa i criteri di calcolo per la quantificazione dell'incremento rispetto al limite per ciascuna assunzione, specificando che i medesimi devono essere effettuati distintamente per ciascuna categoria di personale interessata, dirigenti e dipendenti;

DATO ATTO che, ai sensi del citato parere, la misura dell'incremento del limite a seguito dell'assunzione a tempo pieno di una singola unità di personale, è quantificato dal rapporto tra le seguenti due grandezze:

- Fondo per la contrattazione integrativa 2018, come certificato dal Revisore Unico, valutato al netto delle poste variabili che non rilevano ai fini della verifica del limite in oggetto (risorse non utilizzate dei Fondi anni precedenti, compensi ISTAT, compensi incentivanti, ecc.);
- personale in servizio al 31 dicembre 2018 destinatario del Fondo di cui al punto precedente;

PRESO ATTO inoltre, che nel calcolo dei dipendenti presenti occorre considerare anche i titolari di posizione organizzativa, come definito nella deliberazione della Corte dei Conti Lombardia n. 95 del 30.7.2020 che esplicitamente stabilisce che *“Per determinare il valore medio pro-capite occorre procedere sommando il valore del fondo per la contrattazione decentrata con il valore complessivo delle risorse destinate al finanziamento delle P.O. e dividere l'importo risultante per il numero di tutti i dipendenti in servizio al 31/12/2018, comprese le posizioni organizzative”*

DATO ATTO che, per definire la suddetta consistenza di personale nell'anno 2022, il criterio indicato nel citato parere del Mef Prot. n. 12454/2021 è quello di prendere in considerazione unicamente il personale con contratto a tempo indeterminato che accede alle risorse accessorie, escludendo, pertanto, diversamente dai conteggi indicati per la valorizzazione del valore medio pro-capite, il personale con contratto a tempo determinato ed avendo cura di escludere dal calcolo le assunzioni a tempo indeterminato di personale in precedenza in servizio a tempo determinato, il cui trattamento accessorio risulta già ricompreso nel Fondo per la contrattazione integrativa;

RILEVATO che la Corte dei conti, sez. regionale per il controllo della Lombardia, con deliberazione n. 134 del 22/09/2021 ha chiarito che la quantificazione delle unità di personale,



COMUNE DI FIRENZUOLA

Provincia di Firenze

Tel. 055-819941

aggiuntive nell'anno di riferimento, da considerare ai fini dell'adeguamento del limite del salario accessorio non può che tenere conto di tutte le nuove assunzioni (o cessazioni) intervenute successivamente al 31 dicembre 2018, anche se antecedenti all'entrata in vigore del decreto;

CONSIDERATO che il decreto attuativo di cui sopra e la circolare interministeriale esplicativa del richiamato D.M., pubblicata in data 08/06/2020, hanno chiarito che *è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero iniziale rilevato al 31/12/2018;*

RILEVATO che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato, di qualifica non dirigenziale (rapportato alla percentuale di part time), considerata la previsione dei cedolini che verranno emanati al 31/12/2023, come da indicazione fornita con nota RGS n. 179877 del 1° settembre 2020 e n. 12454 del 15 gennaio 2021, è inferiore a quello presente a tempo indeterminato alla data del 31/12/2018 (**37 unità**);

VERIFICATO che, per effetto di quanto sopra esposto, il limite ex art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 *non può essere adeguato in aumento*, secondo la previsione di cui all'art. 33, comma 2, del d.l. n. 34/2019, convertito in legge n. 58/2019,

RILEVATO, conseguentemente, che il limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 non deve essere adeguato in aumento, fatto salvo il ricalcolo in sede consuntiva del fondo, e rimane perciò determinato nel suo originario importo compreso quello relativo alle Posizioni Organizzative che l'Ente ha istituito;

RITENUTO di dover provvedere alla quantificazione delle risorse decentrate preventive anno 2023, fatti comunque salvi i successivi provvedimenti di destinazione, all'esito della contrattazione integrativa annuale;

RICORDATO che l'Ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l'importo del fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustifichino la revisione degli importi qui riepilogati con particolare riferimento al nuovo assetto organizzativo che potrà prevedere l'istituzione del fondo destinato alle posizioni organizzative;

VISTO il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023 -2025 approvato con delibera C.C. N. 97 del 29.12.2023;

VISTO il piano esecutivo parte contabile approvato con delibera G.C. N.1 del 10.01.2023 e successive delibere modificative della stessa

RICHIAMATA la determina N°35 del 09.03.2023 con la quale è stato costituito in via provvisoria il fondo per la contrattazione decentrata Anno 2023



COMUNE DI FIRENZUOLA

Provincia di Firenze

Tel. 055-819941

VISTA la delibera G.C 96 del 10.10.2023 con la quale sono stati espressi indirizzi per la costituzione del fondo risorse decentrate 2023;

VISTA la delibera G.C.N.97 del 10.10.2023 con la quale sono stati approvati gli indirizzi alla delegazione trattante di parte datoriale per la contrattazione decentrata per il triennio 2023-2025 ed economico 2023 per il personale non dirigente;

CONSIDERATO che il Comune:

- ha rispettato gli equilibri di bilancio per l'anno 2023;
- che nell'anno 2023 ha rispettato il tetto di spesa di personale con riferimento al dato medi del triennio 2011/2013;

VISTO il fondo per la contrattazione decentrata Anno 2023 definitivo elaborato in conformità all'art. . 79 e 80 del CCNL 2019-2021 che si allega alla presente determinazione costituente parte integrante e sostanziale ;

VISTO l'articolo 1 comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di rispetto del principio di contenimento della dinamica retributiva;

VISTO il D.Lgs.165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.L. 25.06.2008, n.112 convertito con modificazioni nella Legge n.133/2008;

DATO ATTO che in merito alla costituzione preventiva del fondo Risorse decentrate è stato acquisito il parere preventivo del Revisore Unico dei Conti "**allegato B**" alle presente determinazione;

DATO ATTO che la firma del presente provvedimento equivale anche al rilascio del parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs 267 del 18.08.2000;

ACCERTATO che non sussiste conflitto di interesse neppure potenziale tra il Responsabile del Settore che adotta l'atto ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e succ.

VISTO il D.Lgs.150/2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubblicheamministrazioni”;

VISTO il D.L. 25 maggio 217, n. 75 e succ. mod e int;

VISTO l'art. 79 e 80 del CCNL Funzioni Locali 2019/2021;

Determinazione SETTORE N. 1 R.G. n.717 del 07-12-2023 COMUNE DI FIRENZUOLA



DETERMINA

1. DI DARE ATTO che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo;

2. DI COSTITUIRE il fondo per le risorse decentrate per il personale non dirigente ai sensi dell'art. 79 del CCNL del 2019-2021 sottoscritto in data 16.11.2022 per complessive € **202.852,34** ad integrazione della determinazione N° 35 del 09.03.2023 composto da risorse stabili soggette al limite per € **98.692,13**, da risorse stabili non soggette al limite di cui all'art. 67 lettera a e b e 79 del CCNL 2019-2021 per complessive € **17.066,58** e somme variabili non soggette al limite ivi comprese quelle in applicazione del CCNL 2019-2021 pari a € **38.675,80** nonché € **48.417,83** per la remunerazione delle indennità di posizione e di risultato delle posizioni organizzative il tutto meglio rappresentato nel prospetto "**Allegato A**" che costituisce parte integrante della presente determinazione;

3. DI PROCEDERE alla data del 01/04/2023 all'incremento del fondo dell'anno 2023, ai sensi dell'art.79, comma 1-bis del CCNL 2019-2021, facendo confluire, nell'importo consolidato, le risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1 destinato al pagamento dei profili professionali assunzioni in B3 e D3;

4. DI DARE ATTO che gli importi delle risorse integrative dell'anno 2023, unitamente alla spesa preventivabile per il finanziamento delle posizioni organizzative e di risultato e dell'importo del lavoro straordinario, non superano gli importi previsti per il salario accessorio dell'anno 2016, ai sensi dell'art.23, comma 2., del D. Lgs.75/2017 e dell'art. 79 comma 6 del CCNL 2019-2021;

5. DI DARE ATTO che il personale in servizio al momento è inferiore al 31.12.2018 e che tenuto conto del personale previsto come assumibile nel programma del fabbisogno del personale 2023 – 2025 e nel piano occupazionale 2023 lo stesso rimarrà inferiore o pressoché invariato e che pertanto, non necessita di adeguamento in aumento o diminuzione del fondo come previsto dall'art. 33 comma 2 del D.L 34 del 2019 per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018 e dal D.P.C.M del 17.03.2020;

6. DI DARE ATTO che la spesa per il finanziamento degli istituti contrattuali previsti nel fondo per le risorse decentrate 2023 trova copertura per le somme previste per il finanziamento delle progressioni orizzontali e del comparto e dei differenziali economici B3 - D3 trovano copertura nell'ambito degli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione 2023 ai capitoli per il pagamento delle retribuzioni e la rimanente somma di € **84.118,85** al cap. 4000 del bilancio di previsione 2023 (PEG 2023) tenendo conto dei principi contabili di cui all'art. 118/2011 e succ. mod e int e delle norme sul contenimento della spesa del personale di cui all'art. 1 comma 557 e seg. della Legge 296/2006 e succ. mod e int nonché del D.M. 17.02.2020 dando atto che gli oneri contributivi trovano copertura nei capitoli pertinenti del bilancio di previsione 2023;

7. DI DARE ATTO che le ulteriori risorse confluite nel fondo per incentivi funzione tecniche pari a € **11.340,00** oltre oneri contributivi trovano copertura nei rispettivi capitoli relativi al



COMUNE DI FIRENZUOLA

Provincia di Firenze

Tel. 055-819941

finanziamento delle opere programmate e che gli incentivi per il recupero IMU pari a € **7.550,00** oltre oneri contributivi trovano finanziamento nei capitoli pertinenti del bilancio di previsione 2023 (PEG 2023) ;

8. DI DARE ATTO che in merito alla costituzione preventiva del fondo è stato acquisito il parere del revisore Unico dei Conti "**allegato B**" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

9. DI DARE ATTO altresì che prima della sottoscrizione del CCDI verrà acquisito il parere del Revisore Unico dei Conti in relazione al controllo sulla compatibilità dei costi di cui all'art. 40 bis comma 1 del D.lgs 165/2001 e succ. mod. e int e dell'art. 5 CCNL 1.4.1999;

10. DI TRASMETTERE copia della presente alle O.O.S.S. e alle RSU;

11. DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Vicario del Responsabile del Settore I la quale dichiara di non trovarsi in relazione al presente atto in una situazione di conflitto nemmeno potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e succ. mod e int;

12 DI PUBBLICARE il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 21 comma 2 del D.lgs 33/2013 e succ. mod e int; nonchè all'albo pretorio on line;

13 DI DARE ATTO che la firma del presente provvedimento equivale anche al rilascio del parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs 267 del 18.08.2000;

14. DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento al fine di presentare rilievi in merito alla legittimità dell'atto può essere proposto ricorso al TAR nel termine di 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio on line e alternativamente entro 120 giorni al Capo dello Stato;

15. DI DARE ATTO, altresì, che ai sensi dell'art. 40 bis, comma 5, del D.lgs 165/2001, il contratto integrativo sarà inviato all'ARAN attraverso la "*Procedura unificata di trasmissione dei contratti integrativi*" attiva dal 1° ottobre 2015 sul sito istituzionale dell'ARAN giusta Circolare ARAN n. 21279 del 08/09/2015;

Firenzuola, 07-12-2023

IL RESP. DEL SETTORE
F.to Zarrillo Antonia



PARERE favorevole di regolarità contabile e VISTO attestante la copertura finanziaria espressi sulla presente determinazione ai sensi degli artt. 147 bis e 151 del D.Lgs. n. 267/2000

Impegno N. 661 del 18-12-2023 a Competenza CIG		
Missione Programma 5° livello 01.10-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		
<i>Capitolo</i>	<i>4000 Articolo</i>	FONDO SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI
<i>Causale</i>	COSTITUZIONE DEFINITIVA FONDO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2023	
<i>Importo</i>	2023	€. 84.118,85
Impegno N. 662 del 18-12-2023 a Competenza CIG		
Missione Programma 5° livello 01.10-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale		
<i>Capitolo</i>	<i>4041 Articolo</i>	ONERI SU FONDO SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI
<i>Causale</i>	COSTITUZIONE DEFINITIVA FONDO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2023	
<i>Importo</i>	2023	€. 9.340,31
Impegno N. 663 del 18-12-2023 a Competenza CIG		
Missione Programma 5° livello 01.10-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
<i>Capitolo</i>	<i>4047 Articolo</i>	I.R.A.P. SU FONDO SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI
<i>Causale</i>	COSTITUZIONE DEFINITIVA FONDO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2023	
<i>Importo</i>	2023	€. 2.567,98

Firenzuola, 18-12-2023

RESP. SERV. FINANZIARIO
F.to BACCI FRANCESCO

PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune di Firenzuola in data odierna ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Firenzuola, 27-12-2023

Il Responsabile del Procedimento
F.to Zarrillo Antonia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune di Firenzuola per 15 giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione sopra riportata. Registro Pubblicazioni nr. 1312



COMUNE DI FIRENZUOLA
Provincia di Firenze
Tel. 055-819941

Firenzuola, 12-01-2024

Il Responsabile del Procedimento
F.to Zarrillo Antonia

La presente copia è conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Firenzuola,

IL RESPONSABILE

Comune di FIRENZUOLA

COMUNE DI FIRENZUOLA
16 DIC 2023
Prot. N.

Oggetto: Certificazione costituzione fondo risorse decentrate personale dipendente non dirigente anno 2022

Il sottoscritto dott. Roberto Boninsegni, nominato revisore unico di codesto Comune per il triennio 2023-2026 con Deliberazione Consiglio Comunale n. 15, del 11 aprile 2023,

- vista la determinazione dirigenziale n° 717 del 07/12/2023 avente ad oggetto "costituzione definitiva fondo della contrattazione decentrata anno 2023" trasmessa dal Comune di Firenzuola ;
- visti il CCNL 1.4.2009;
- visto il CCNL 2016-2018
- VISTO l'art. 79 del CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022
- VISTO l'art. 80 del CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022
- **VISTA** la delibera G.C 96 del 10.10.2023 con la quale sono stati espressi indirizzi per la costituzione del fondo risorse decentrate 2023
- **VISTA** la delibera G.C.N.97 del 10.10.2023 con la quale sono stati approvati gli indirizzi alla delegazione trattante di parte datoriale per la contrattazione decentrata per il triennio 2023-2025 ed economico 2023 per il personale non dirigente

VERIFICATO CHE IL COMUNE

- ha rispettato gli equilibri di bilancio per l'anno 2023;
- che nell'anno 2023 ha rispettato il tetto di spesa di personale con riferimento al dato medi del triennio 2011/2013
- che nell'anno 2023 ha rispettato il tetto di spesa di personale indicato nel Decreto 17 marzo 2020 " misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni



PRESO ATTO

- che le risorse complessive per l'anno 2023 sono pari a € 202.852,34
- che le risorse destinate alla contrattazione decentrata anno 2023 non eccedono i limiti di spesa consentiti

TENUTO CONTO

- dei pareri favorevoli espressi, ex art 49 D,Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Segretario Comunale , Dott.ssa Antonina Zarrillo Bacci ;

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla Deliberazione in oggetto.

FIRENZUOLA, li 15 dicembre 2023

L'Organo di revisione:

Dott. Roberto Boninsegni – Revisore Unico

